

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 FEB. 2000

ADDI' 29 FEB. 2000

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CMISSIS

ASSENTI:

ALEANDRI, AMATI, DONATO, LUCISANO.

DELIBERAZIONE N° 604

Oggetto: - Legge 11.6.1971, n.426, art.27. Concessione nulla osta al rilascio di autorizzazione amministrativa alla GESCOM srl per l'ampliamento della superficie di vendita da mq 1350 a mq 1900 dell'esercizio commerciale per le tab. V, VII, XIV nel Comune di Guidonia Montecelio.

A.C. Lopez



OGGETTO: L. 11.6.71, n. 426, art. 27. Concessione di nulla-osta al rilascio di autorizzazione amministrativa alla GESCOM s.r.l. per ampliamento della superficie di vendita da mq. 1350 a mq. 4900 dell'esercizio commerciale per tab V, VII, XIV nel Comune di Guidonia;

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;

VISTA la legge 11.6.1971 n. 426 sulla disciplina del commercio, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.M. 4.8.88, n. 375;

VISTO, in particolare, l'art. 27 della predetta legge che subordina al nulla-osta della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 17 della citata legge, il rilascio di autorizzazione amministrativa sindacale per l'apertura fra l'altro di esercizi commerciali la cui superficie di vendita è superiore a mq. 1500 e stabilisce al c. 2 che il nulla-osta regionale possa essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal c. 2 dell'art. 12 della medesima legge;

VISTI gli artt. 28 della ripetuta legge e 47, 48 del suddetto D.M. n. 375/88;

VISTO il D.to Lgs.vo 313.1998, n. 114 che ha proceduto alla riforma della disciplina del commercio ed in particolare l'art. 25;

VISTA la circolare n. 3446 del 15.6.98 con la quale il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato ha fornito chiarimenti in merito al suddetto decreto, precisando, in particolare, che la sospensione prevista dal citato art. 25, c. 6, non si applica alle istanze di ampliamento della superficie di vendita degli esercizi in attività autorizzati ai sensi dell'art. 24 della ripetuta legge n. 426/71, nei casi in cui tale ampliamento superi i limiti previsti dagli artt. 26 e 27 della legge medesima;

VISTA la D.G.R. n. 7298 del 15.12.1998, concernente l'adeguamento delle disposizioni della D.G.R. n. 5935/96 in materia di ampliamento della superficie di vendita;

VISTA altresì la D.G.R. n. 5935 del 18.7.1996;

VISTA la domanda avanzata dalla srl GESCOM in oggetto, trasmessa dal Comune di Guidonia Montecelio con nota prot. n. 25340 del 10.10.98, acquisita al prot. SEAP n. 5945 del 26.10.1998 e le ulteriori note integrative alla succitata domanda prot. n. 6313 del 24.2.1999, prot. n. 00708 del 3.3.99, trasmesse ambedue con nota comunale prot. n. 6222 del 13.3.99, recepite al prot. SEAP con n. 1311 del 18.3.99;





- VISTA** l'allegata nota Regionale prot. n.878 del 17.2.99, trasmessa a seguito della approvazione della deliberazione n. 7298/98, con cui si porta a conoscenza del Comune interessato e del richiedente dei contenuti della citata delibera e si invita alla trasmissione della documentazione relativa all'istanza avanzata dalla G.E.SCOM;
- PRESO ATTO** delle allegare note comunali prot. n. 25340 del 10.10.98, prot. n. 6222 del 13.3.98 e prot. n. 9521 del 13.3.99, con cui viene trasmessa la documentazione concernente la citata richiesta d'ampliamento;
- PRESO ATTO** che la documentazione inviata dal Comune non è completa ai sensi della citata delibera di Giunta Regionale n. 7298/98, in quanto carente di:
 attestazione rilasciata dal Comune dalla quale risulti: compatibilità della localizzazione con le previsioni del piano sviluppo e adeguamento della rete di vendita vigente;
 idoneità e sufficienza della dotazione di aree per parcheggio, nel rispetto degli standards vigenti, situazione della viabilità a seguito dell'incremento del traffico derivante dall'apertura di detto esercizio;
 attestazione che l'esercizio trovasi in attività;
- PRESO ATTO** che la società medesima, scaduti i 15 gg. per l'invio della documentazione da parte del Comune di Guidonia, si è avvalsa dell'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 5 dell'allegato documento della D.G.R. n. 7298/98 ed ha inviato con nota prot. SEAP n. 1300 del 17.3.1999 la documentazione richiesta ai sensi del su menzionato art. 5, ad eccezione dell'attestazione che l'esercizio trovasi in attività;
- PRESO ATTO:** 1) del certificato di destinazione d'uso, che si allega, inviato dal Comune di Guidonia con nota n. 6222 del 13.3.98, in cui si attesta che il fabbricato in questione è destinato ad uso commerciale e che il fabbricato medesimo non è interessato da concessioni in sanatoria o istanze di sanatoria in corso di definizione;
 2) dell'allegato certificato di destinazione urbanistico del 3.10.1998, in cui si attesta che il terreno su cui insiste il fabbricato in questione "ricade in zona F - sottozona F 5 con destinazione parte a servizi privati, parte a fascia di rispetto della viabilità Tiburtina Valeria";
 3) della scheda tecnica che si allega;
 4) dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Guidonia alla Soc. GES.COM s.p.a. in data 29.04.98 per un esercizio commerciale di mq. 1350 per tab. VII (mq. 900), XIV (C1 mq. 225), (C2 mq. 225) sito in Via Tiburtina km. 18,300;
- PRESO ATTO** che il Comune nella citata nota n. 6222 del 13.3.1999, dichiara che:
 1) non è possibile attestare che l'esercizio di cui trattasi è in attività, stante il breve lasso di tempo che intercorre tra la nota della Società medesima prot. n. 6587 del 26.2.99, che si allega, e in cui viene comunicato che in data 26.02.1999, "inizierà l'attività su di una superficie ridotta rispetto a quella autorizzata, pari a mq. 100" e la successiva nota prot. n. 007083 del 3.3.1999, in cui la ditta comunica che "con decorrenza immediata intende sospendere l'attività per procedere alle opere strutturali necessarie per l'ampliamento;
- PRESO ATTO** che nella dichiarazione giurata rilasciata dal tecnico della Società medesima in data 3.3.1999 si attesta che "attualmente il fabbricato è ultimato allo stato rustico, mancante di infissi esterni, impiantistica ed opere di completamento esterno (asfalto, fognature e recinzione);
- PRESO ATTO** della ulteriore nota che si allega, inviata dalla GES.COM prot. n. 1534 del 30.3.99, in alternativa della attestazione di attività di cui sopra in cui viene rimessa copia



corrispettivi con strisciata giornale di fondo, da cui si evincono n. 2 giorni di attività;

PRESO ATTO dell'allegata nota comunale prot. n. 9521 del 31.3.99 alla quale si acclude nota prot. n. 009521 del 26.3.99 della società in cui si precisa che "il periodo di sospensione dell'attività deve intendersi a tutto il 3.3.2000";

PRESO ATTO altresì che la Commissione regionale ex art. 17 L. n. 426/71 nella seduta del giorno 16.4.99, non ha potuto procedere all'esame dell'istanza di cui trattasi, perché venuto meno il numero legale come si evince dall'allegata copia del verbale;

VISTA l'allegata Ordinanza n. 3033 del 13.10.99 con la quale il T.A.R. Sezione Seconda Ter, a seguito del ricorso proposto dalla suddetta s.r.l. GESCOM avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di cui trattasi, ha accolto la domanda incidentale di sospensione e per gli effetti ha ordinato alla Regione Lazio di "emettere le determinazioni di competenza in ordine alla domanda della società ricorrente di ampliamento dell'autorizzazione commerciale di cui è già in possesso (mediante la riconvocazione della Commissione di cui all'art. 27 della legge n. 426/71), entro la data del 30 novembre 99";

PRESO ATTO che la competente Commissione regionale, nella seduta del 6.12.99 appositamente convocata, ha ritenuto di non pronunciarsi sull'istanza in questione, manifestando perplessità sulla legittimazione delle proprie determinazioni, come si evince dall'allegata copia del relativo verbale;

VISTA l'allegata nota della Presidenza della Giunta - Consulenza Legale - prot. n. 1297 del 28.1.2000 di risposta all'apposito quesito formulato dall'Assessorato SEAP con lettera n. 5434 del 14.12.99;

VISTA l'allegata Ordinanza n. 133 del 20.1.2000 con la quale il T.A.R. Seconda Sezione Ter ha ordinato alla Regione Lazio di chiarire le motivazioni di ordine tecnico o giuridico, per le quali la stessa Regione non ha ancora dato esecuzione alla precedente Ordinanza;

VISTA la nota prot. SEAP n. 616 del 16.2.2000 di chiarimenti al T.A.R. e la convocazione per il giorno 24.2.2000 della Commissione regionale di cui alla lettera n. 620 del 16.2.2000 che si allegano;

VISTA la allegata Ordinanza n. 278 del 17.2.2000 con la quale il suddetto T.A.R. ha ordinato alla Regione Lazio di dare ottemperanza a quanto stabilito con la precedente Ordinanza n. 3033/99 emettendo comunque, entro la data del 20.3.2000, una apposita determinazione sulla domanda di ampliamento di cui trattasi, con l'avvertenza che in caso di ulteriore inottemperanza sarà nominato un "Commissario ad acta" per l'esecuzione dell'Ordinanza stessa e fissando al 23.3.2000 la data della Camera di Consiglio per la definizione della questione;

PRESO ATTO che la suddetta seduta della competente Commissione regionale fissata per il giorno 24.2.2000 è andata deserta per mancanza del numero legale, come risulta dall'allegata copia del registro delle presenze;

VISTO l'art. 19 della legge regionale 22.10.97, n. 57, il quale prevede che possa darsi seguito alla definizione del procedimento amministrativo, per il quale sia prevista l'acquisizione del parere

di un organo consultivo indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, se non espresso nei termini utili;

RITENUTO necessario, stante la brevità dei termini imposti dal T.A.R. prima della prevista nomina del Commissario ad acta, determinarsi pur in assenza del parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione regionale più volte citata;

Vista la legge 15.5.1997, n. 127, art. 17, c. 32;

DELIBERA

Sulla scorta delle premesse che formano parte integrante della presente deliberazione di concedere il nulla-osta di cui al combinato disposto dell'art. 27 della legge 11.6.1971, n. 426, e dell'art. 48, c. 6, del D.M. 4.8.1988, n. 375, ai fini del rilascio alla s.r.l. GESCOM dell'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 24 della legge medesima per l'ampliamento della superficie di vendita da mq. 1350, già autorizzata dal Comune di Guidonia Montecelio con provvedimento n. 2115 del 29.4.1998, a mq. 4900 dell'esercizio commerciale sito in via Tiburtina Km. 18, 300, a condizione che l'esercizio stesso sia in attività all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento.

La concessione del predetto nulla-osta rimane, inoltre, subordinata agli accertamenti e verifiche da parte del Comune di Guidonia Montecelio necessari al controllo del totale rispetto delle prescrizioni urbanistiche, della rispondenza alle disposizioni in materia edilizia e di destinazione d'uso dell'immobile, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di legge ed il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria.

Il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15.5.1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: Pro. PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: Pro. Enzo Severio GUCCIONE

07 MAR. 2000

